



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 10

IL SINDACO

Ritenuta indispensabile ed urgente la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che a causa delle abbondanti nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Considerato che sui tetti degli edifici sono ancora presenti grossi accumuli di neve che potrebbero cadere sulle vie e piazze sottostanti creando gravi pericoli all'incolumità dei cittadini;

Visto il fax prot. n°1355 del 21.02.2014 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania nel quale si segnala la necessità di emanare un provvedimento di messa in sicurezza degli edifici interessati dai pericolosi cumuli di neve presente sui tetti;

Ritenuto di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando urgente provvedimento di messa in sicurezza dei tetti degli edifici confinanti con le strade e piazze presenti nel Comune di Macugnaga;

Visto gli art. 9 e 10 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs n°267/2000;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti, a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazione privata, e in via solidale i titolari di negozi esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio:

1. Di provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni;
2. Di rimuovere in sicurezza e precauzione, la neve dai tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, adottando durante tale operazione le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danni alle cose;
3. I proprietari che dovranno scaricare i tetti delle loro case dalle neve, dovranno avvertire l'Autorità comunale e segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione della presente (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

Macugnaga, 25-02-2014

Il Sindaco
(Corsi Stefano)

